

Protocollo n. _____ del _____

Categoria VIII Classe 04 Fascicolo _____

Trasmessa a mezzo pec
dmpallets@pec.dmpallets.it

Spett.le
D.M. Pallets S.r.l.
Via Sabotino n. 30
21050 – Gorla Maggiore

protocollo.gorlamaggiore@legalmail.it

Spett./le Comune di
Gorla Maggiore
Piazza Martiri della Libertà n. 19
21050 – Gorla Maggiore (Va)

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.
Trasmissione provvedimento relativo a D.M. Pallets S.r.l. con sede legale ed
insediamento produttivo in Gorla Maggiore (Va), Via Sabotino n. 30.

Con la presente si trasmette provvedimento della Provincia di Varese n. 1068 del 18/05/2017 di
adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della società in indirizzo relativa
all'insediamento produttivo in Gorla Maggiore (Va), Via Sabotino n. 30, per il rilascio dei seguenti
titoli ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006;
- rinnovo, con modifica non sostanziale, della comunicazione per l'esercizio dell'attività di
recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006;
- proseguimento, senza modifiche, dell'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera
per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.lgs n. 152/2006.

L'autorizzazione ha una durata di quindici (15) anni a decorrere dalla data di ricezione della
presente.

Distinti saluti.

N. 2 Allegati.

Il Dirigente
F.to Arch. Roberto Brugnani

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Inglese

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. -
Codice dell'Amministrazione digitale.

Ufficio Autorizzazioni

Referente pratica:
Dot.ssa Margherita Sciocca
Tel. 0332.252832

Protocollo PEC
Classificazione 8.8/1
Pratica n. 427
DM (M) 33176

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo
e la classificazione sopra indicati

Varese, 24 maggio 2017

Spett.le
SUAP Associato del Comune di Busto Arsizio
protocollo@comune.bustarsizio.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013. D.M. Pallets S.r.l. con sede legale ed insediamento in Gorla Maggiore (VA) - Via Sabotino n. 30.

Come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 si trasmette il provvedimento n. 1068 del 18.05.2017 adottato da questa Autorità Competente e relativo all'oggetto.

Si invita pertanto codesto SUAP a rilasciare in tempi brevi, all'impresa D.M. Pallets S.r.l., il provvedimento in oggetto e ad inviare a questa Provincia ed agli altri Enti competenti in materia ambientale, come disposto nel citato atto autorizzativo, copia del titolo abilitativo indicando la data dell'avvenuto rilascio.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(**Rag. Maria Grazia Pirocca**)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa

Allegati: Autorizzazione n. 1068 del 18.05.2017

A4-A7/SERVA/MS/cog

MS_ENERGIA/AUT_AMBIEN/ISTRUTTORIA/PROCEDIMENTI/CONCLUSIONI/2017/427/DM_PALLETTS_FINAL/Lettera
040917_Suap.doc

Comune di Busto Arsizio
Copia cartacea di documento firmato digitalmente e memorata presso il Comune di Busto Arsizio - Off. J1 E. Leg. 89/2010
Protocollo N. 0148683/2017 del 24/05/2017
MATERIA: AMB. (0332) PIRCCA

Varese, 18/05/2017

Prot. n. 28260 /9.8/1

Autorizzazione n. 1068

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013. D.M. PALLETS S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO IN GORLA MAGGIORE (VA) - VIA SABOTINO N. 30. (PRATICA N. 427).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13.03.2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la Circolare 5.08.2013, n. 19, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9.09.2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- la Circolare del 7.11.2013, n. 49801/GAB del Ministro dell'Ambiente e Tutela della Tutela del Territorio e del Mare "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'AUA nella fase di prima applicazione del D.P.R. 59/2013";

VISTE altresì le seguenti normative e regolamentazioni:

- Legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- Legge 18.04.2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- D.Lgs. 3.04.2005, n. 152: "Norme in materia ambientale" e in particolare:
 - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", e nello specifico l'art.124;
 - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", e nello specifico gli artt. 214 e 216;
 - la Parte Quinta: "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e nello specifico gli artt. 269 e 272;
- L.R. 16.08.1999, n. 16: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.";
- in materia di emissioni idriche:
 - L.R. 12.12.2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di Interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
 - R.R. 24.03.2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
 - R.R. 24.03.2006, n. 4: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
 - D.G.R. n. 49784 del 28.03.1985: "Approvazione del regolamento locale tipo di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64 e s.m.i.";

- D.G.R. n. 293 dell'8.07.2005: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26";
- D.G.R. n. 2244 del 29.03.2006: "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19, della L.R. 26/2003";
- D.G.R. n. 2318 del 5.04.2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del R. R. 24 marzo 2006 n. 3";
- D.G.R. n. 2557 del 17.05.2006 "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003";
- D.G.R. n. 2772 del 21.06.2006: "Direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, R.R. n. 4/2006";
- D.D.G. n. 8056 del 18.07.2007: "Indicazioni per l'attuazione di disposizioni concernenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al R. R. n. 4/2006";
- D.G.R. n. 11045 del 20.01.2010: "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della legge regionale 26/2003 e smi";
- in materia di rifiuti:
 - D.M. 5.02.1996: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", ed in particolare il Suballegato 1 dell'Allegato 1;
 - D.M. 21.07.1996, n. 350: "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
 - D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
 - D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/87/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
 - D.G.R. n. 7366 del 28.05.2008: "Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002"
 - D.G.R. n. 1990 del 20.06.2014: "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti(P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", e in particolare il Capitolo 14 della Parte Prima "Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
 - Linee guida sulla gestione dei pallet usati predisposte dal Consorzio Servizi Legno Sughero - ottobre 2015;
- in materia di emissioni in atmosfera:
 - Legge 13.07.1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";

- D.P.R. 15.04.1971, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13.07.1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";
- Legge 28.12.1993, n. 549: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'Ambiente";
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C (G.U. - Serie Generale n. 154 del 4.07.1990);
- L.R. 11.12.2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" con la quale sono state attribuite alle Province lombarde, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente del 6 giugno 2006, di prot. T1.2006.0017926: "Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia di tutela ambientale", Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- comunicazione della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente dell'11 agosto 2006, di prot. 24360: "Invio delle prescrizioni e delle considerazioni di carattere generale per la predisposizione degli allegati tecnici alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- D.G.R. n. 8832 del 30.12.2008 "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti ed attività a ridotto impatto ambientale";
- D.D.S. n. 532 del 26.01.2009 "Approvazione degli Allegati Tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06, in attuazione della d.g.r. 8832/08";
- D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009: "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico del richiedente da corrispondere alle Province lombarde - revoca della d.g.r. n. 21204/2005";
- D.D.S. n. 8213 del 6.08.2009 "Modificazioni del D.D.S. n. 532 del 26.01.2009 ed approvazione dell'Allegato Tecnico relativo all'elettroerosione";
- D.G.R. n. 3552 del 30.05.2012: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - modifiche e aggiornamento della d.g.r.1 agosto 2003 n. 13943;
- comunicazione della Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Autorizzazioni e Rischi Industriali del 12.01.2016 riguardante chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera relativamente ad alcune attività;
- D.G.R. n. 6013 del 19.12.2016: "Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento ce n.1272/2008 ("CLP") e successive modifiche e integrazioni";

FATTO PRESENTE che con il D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11.08.2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, e in particolare:

- il comma 8-*quater*, il quale stabilisce che: *"Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:*
 - a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;*
 - b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;*
 - c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;*
 - d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.";*

- il comma 8-sexies, che stabilisce: "Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.";

DATO ATTO che il legale rappresentante dell'impresa D.M. Pallets S.r.l. con sede legale ed insediamento in Gorla Maggiore (VA) - Via Sabotino n. 30, P.I. 12012010158, ha presentato, in data 11.05.2015, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Gorla Maggiore, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- rinnovo, con modifica, della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- proseguimento, senza modifiche, dell'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che:

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gorla Maggiore, ora associato al S.U.A.P. del Comune di Busto Arsizio, ha trasmesso l'istanza a questa Autorità competente in data 11.05.2015, acquisita agli atti con prot. PEC n. 30859;
- la Provincia di Varese, verificata la documentazione, ha inoltrato, in data 27.01.2016, prot. PEC n. 5479, richiesta di integrazioni al S.U.A.P. competente;
- la documentazione integrativa richiesta è stata acquisita dall'Autorità competente in data 29.02.2016, prot. PEC n. 12752;

FATTO RILEVARE che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in esame riguarda l'insediamento ubicato in Gorla Maggiore (VA) - Via Sabotino n. 30, ove viene svolta l'attività di "Acquisizione, stoccaggio, recupero, riparazione, produzione di imballaggi in legno" codice ATECO 2007: 16.24.00;

CONSIDERATO che dall'istruttoria amministrativa compiuta dal Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, risulta che l'Impresa, all'11.05.2015, data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale era in possesso dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento n. 663 del 20.02.2012;
- iscrizione n. VA/156 del 13.06.2011 al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 a seguito del rinnovo della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, per l'attività di fabbricazione di prodotti vari in legno (Allegato 3) a seguito di domanda

del 17.03.2010;

DATO ATTO che l'Impresa, avendo ottenuto l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura, con l'istanza A.U.A. in argomento chiede il rilascio di nuovo titolo ambientale abilitativo riguardante l'autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, non chiedendo, di conseguenza, il rinnovo della sopraccitata autorizzazione allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;

FATTO PRESENTE che l'Impresa risulta inoltre aver depositato in data 22.04.2013, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese (pratica n. 37456), Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio per l'attività individuata al punto 37.2.C del d.P.R. 151/2011 (lavorazione e deposito legnami);

EVIDENZIATO dall'istruttoria tecnico-amministrativa, che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese con REA n. VA - 313310 del 23.02.2009, avente per oggetto "l'acquisizione, il recupero e la riparazione di bancali. La produzione di bancali ed imballaggi in legno " (omissis)

DATO ATTO che dall'istruttoria tecnica compiuta dal Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, risulta che la modifica non sostanziale richiesta rispetto alla situazione riferita alla vigente comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 riguarda l'inserimento di una nuova area "C1", avente superficie di mq 21, destinata al deposito temporaneo in cassone dei rifiuti provenienti dalle operazioni di recupero (sovvalli);

RICORDATO che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso della disponibilità del sito interessato dalla suddetta attività;

FATTO PRESENTE che le operazioni di gestione rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, con riferimento a quanto stabilito dalla vigente regolamentazione regionale, sono subordinate alla prestazione di idonea e valida polizza fidejussoria a favore della Provincia di Varese, a copertura di spese conseguenti ad eventuali operazioni di smaltimento rifiuti compresa la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta;

DETERMINATO, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 25.310,63.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa D.M. Pallets S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, come segue:

- € 4.115,25.= per le operazioni di messa in riserva (R13) di 233 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi; per l'applicazione di tale tariffa (riduzione al 10% dell'importo) i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- € 21.195,38.= per le operazioni di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 2.900 tonnellate;

DATO ATTO che ai fini del rilascio del provvedimento in materia di gestione rifiuti sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa D.M. Pallets S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 10.01.2017, al Sistema certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;

FATTO RILEVARE che il Comune di Gorla Maggiore, con nota del 23.03.2016, acquisita al prot. PEC n. 18769 del 24.03.2016, ha espresso parere favorevole, per gli aspetti urbanistici-edilizi ed igienico-sanitari ed ambientali, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa D.M. Pallets S.r.l. per l'attività da svolgersi presso l'insediamento ubicato in Gorla Maggiore (VA) - Via Sabotino n. 30;

FATTO PRESENTE che la Provincia di Varese, in qualità di Autorità competente alla gestione delle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs.

152/2006, in relazione allo scarico delle acque di seconda pioggia in pozzo perdente, prescriverà l'obbligo di autocontrollo annuale;

DATO ATTO che l'Impresa D.M. Palletts S.r.l., relativamente all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in argomento, ha assolto al versamento degli oneri di istruttoria a favore degli Enti partecipanti al procedimento;

FATTO PRESENTE che, in materia di emissioni in atmosfera, l'articolo 272, commi 2 e 3, della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 prevede:

- per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, la possibilità che l'Autorità competente adotti apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;
- che le soglie massime di consumo delle materie prime, così come ogni altra prescrizione contenuta negli allegati tecnici di riferimento, sono strettamente vincolanti per potersi avvalere dell'autorizzazione di carattere generale, pertanto, qualora nell'esercizio delle attività il gestore dovesse rilevare il mancato rispetto di una o più delle prescrizioni suddette, dovrà sospendere immediatamente l'attività afferente e richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art 269 del d.lgs. 152/06, secondo le modalità previste dal d.P.R. 59/2013;

CONSIDERATO che per garantire un esercizio uniforme e coordinato su tutto il territorio regionale, delle funzioni attribuite con la l.r. 24/06, la Provincia di Varese con provvedimenti n. 2579 del 19.06.2009, n. 4374 del 26.10.2009, n. 539 del 3.02.2011, n. 661 del 17.02.2012 e n. 249 del 17.02.2017, riferiti agli atti regionali di indirizzo d.g.r. 8832/2008 e successivi provvedimenti di regolamentazione, ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione generale per 40 impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06

RICORDATO che le emissioni inquinanti di carattere diffuso, come definite alla lettera d), comma 1, dell'art. 268, del d.lgs. 152/06, fatto salvo per le attività disciplinate dagli Allegati Tecnici n. 32 *"Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche"* e n. 35 *"Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno"*, non possono essere autorizzate in via generale, ai sensi dell'art 272, comma 3, del predetto decreto legislativo;

RILEVATO che:

- riguardo alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal D.Lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;
- ai sensi della legge regionale 6 luglio 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.", ed in particolare di quanto stabilito agli artt. 3 e 5, l'A.R.P.A. esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente e che la stessa, come disposto dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, è individuata come Autorità di controllo;

- il presente provvedimento non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti in materia di salute pubblica, igiene, edilizia e urbanistica, ecc., necessari ai fini della realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;

DATO ATTO che gli Enti partecipanti al procedimento, a seguito di istruttoria hanno formulato i pareri di competenza e predisposto gli Allegati Tecnici unitamente agli elaborati grafici dell'insediamento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e precisamente:

- scarichi idrici in pubblica fognatura: provvedimento n. 53 del 21.10.2016, prot. n. 4551, dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, trasmesso all'Autorità competente in data 25.10.2016, prot. PEC n. 57457, comprensivo di esito di istruttoria favorevole e Allegato Tecnico contenente le condizioni e prescrizioni per la corretta gestione delle emissioni idriche e relativa planimetria;
- gestione rifiuti: Allegato Tecnico redatto dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi e relativa planimetria;
- emissioni in atmosfera: Allegato Tecnico redatto dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, riportante le condizioni e prescrizioni per la corretta gestione delle stesse e relativa planimetria;

RITENUTO, al fine di evitare la duplicazione degli elaborati grafici relativi all'insediamento allegati al presente provvedimento, di individuare come planimetria esclusivamente quella riportante tutti i riferimenti ambientali (gestione rifiuti, emissioni idriche, emissioni in atmosfera), identificata come *"Tavola Unica - Planimetria lay-out macchinari - gestione rifiuti - schema smaltimento scarichi - febbraio 2016"*.

RICORDATO che l'attività di recupero rifiuti svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali; qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al D.D.G. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 10619/09 e n. 2513/11;

DATO ATTO che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Provincia di Varese, entro il 30 aprile di ogni anno solare, del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal D.M. 350/98;

ATTESO che il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, in relazione agli esiti sopra elencati, propone l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE", "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed in conformità all'elaborato grafico *"Tavola Unica - Planimetria lay-out macchinari - gestione rifiuti - schema smaltimento scarichi - febbraio 2016"*, che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. 59/2013, dall'Impresa D.M. Pallets S.r.l. con sede legale ed insediamento in Gorla Maggiore (VA) - Via Sabotino n. 30, P.I. 12012010158;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", e in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale";

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa D.M. Pallets S.r.l. con sede legale ed insediamento in Gorla Maggiore (VA) - Via Sabotino n. 30, P.I. 12012010158, per rilascio dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- rinnovo, con modifica non sostanziale, della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 152/2006;
- proseguimento, senza modifiche, dell'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

alle condizioni e prescrizioni di cui Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE", "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI IN ATMOSFERA", ed in conformità all'elaborato grafico "Tavola Unica - Planimetria layout macchinari - gestione rifiuti - schema smaltimento scarichi - febbraio 2016", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DISPONE

1. di determinare in € 25.310,63.= l'importo della garanzia finanziaria che l'Impresa D.M. Pallets S.r.l., essendo in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001, deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente alle seguenti operazioni di gestione rifiuti:
messa in riserva (R13) di massimo 233 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
recupero (R3) di massimo 2.900 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
2. La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
3. di determinare, per l'importo riferito al volume massimo di rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni di messa in riserva (R13), autorizzato, la riduzione dello stesso al 10%, fermo restando che i rifiuti in entrata all'impianto dovranno essere destinati a recupero entro e non oltre sei (6) dal ricevimento;
4. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 1. entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. di stabilire che l'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riguardo alle operazioni di gestione rifiuti, decorra dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 1.;

6. che l'impresa, in relazione allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia in pozzo perdente, ha l'obbligo di eseguire, su tali reflui, analisi di autocontrollo con cadenza annuale, come meglio prescritto nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI";

AVVERTE CHE

- l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha una durata di quindici (15) anni, che decorrono dalla data di rilascio della stessa, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Busto Arsizio;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. 59/2013, gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale settoriale rilasciate da altri Enti ed Organismi in materia di emissioni idriche, recupero rifiuti in forma semplificata ed emissioni in atmosfera;
- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater*, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/2006, l'Impresa dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve essere inviato dal legale rappresentante dell'Impresa all'Autorità competente, *tramite il S.U.A.P., con un'istanza corredata di tutta la documentazione prevista, almeno sei (6) mesi prima della scadenza;*
- in caso di modifica da apportare all'attività o all'impianto, il gestore, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve comunicare preventivamente alla Provincia di Varese, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, gli interventi che intende effettuare; in mancanza di espressione da parte dell'Autorità competente entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. Qualora la modifica sia ritenuta sostanziale dall'Autorità competente, nei trenta (30) giorni successivi alla comunicazione medesima, la stessa ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del suddetto decreto presidenziale e la variante non può essere eseguita sino al rilascio della nuova A.U.A.. Il gestore dovrà inoltre preventivamente comunicare ogni cambio della denominazione e/o ragione sociale, la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate ed il trasferimento della sede legale, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti;
- le modifiche sostanziali che si intendono apportare all'attività o all'impianto sono soggette a presentazione di nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
- ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/06, per gli insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale, acquisite le valutazioni di competenza da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese riguardo alla compatibilità dello scarico con il sistema recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari;
- ai sensi dell'art. 216, comma 5, del D.Lgs. 152/06, la modifica sostanziale delle operazioni di recupero è soggetta a nuova comunicazione all'Autorità competente, da effettuarsi secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

- ai sensi dell'art. 272, del D.Lgs. 152/06, sono rispettivamente sottoposti a preventiva autorizzazione:
 - a) il trasferimento dell'impianto in altra località;
 - b) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse;
- nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dall'art. 272 del D.Lgs. 152/06, deve essere comunque data comunicazione, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), alla Provincia di Varese e per conoscenza al Comune di Gorla Maggiore ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di eventuali modifiche dell'impianto ritenute dall'Impresa come non sostanziali;
- le modifiche alle attività autorizzate che comportano un peggioramento delle emissioni/immissioni sonore nell'ambiente dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione da parte del Comune territorialmente competente sulla necessità di presentazione di richiesta ex art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/95;
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, l'Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- l'Impresa è comunque tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- si intendono comunque applicate tutte le norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
- sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni o prescrizioni stabilite da altre normative a cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio - urbanistico, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, in relazione anche agli impianti ed alle attrezzature e di svolgimento dell'attività produttiva;
- il presente provvedimento è rilasciato sulla base della documentazione e delle dichiarazioni contenute nella domanda e relativi allegati, e qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente questo Ente da ogni conseguenza. Originale dell'istanza e di tutta la documentazione presentata all'Autorità competente deve essere tenuta presso l'insediamento a disposizione degli Enti ed Organi di controllo;
- l'esercizio dell'attività di controllo è demandata:
 - per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi degli artt. 101, comma 4, 128 e 129, alle Autorità competenti al controllo ed al gestore del servizio idrico integrato, che sono autorizzate ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata;
 - per la gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006, alla Provincia di Varese ed agli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza, che sono autorizzati ad effettuare le ispezioni necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata. La Provincia di Varese, come previsto dall'art. 197, comma 2, del medesimo decreto legislativo potrà avvalersi dell'A.R.P.A. Lombardia, secondo le modalità definite dalla normativa vigente. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia. Le

risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Varese per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, anche ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

- per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 268, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 14 agosto 1999, n. 16, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, che è autorizzata ad effettuare le ispezioni ed i controlli necessari ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata;
 - l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente in materia di scarico di acque reflue in pubblica fognatura e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nel relativo Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di competenza, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del D.Lgs. 152/06, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui agli articoli 133, 134 e 137 del D.Lgs. 152/06;
- la Provincia di Varese in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente:
 - in materia di gestione rifiuti, delle norme tecniche di riferimento e delle condizioni stabilite dagli artt. 214 e 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nell'Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di riferimento, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del suddetto decreto legislativo, disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'amministrazione.
- Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 e di quanto disposto dalla regolamentazione regionale in materia;
- in materia di emissioni in atmosfera e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nell'Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di competenza, ai sensi dell'art. 278, comma 1, del D.Lgs. 152/06, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:
 - a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
- Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/06;
- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, sul sito web istituzionale della Provincia di Varese - Sezione Albo Pretorio;
- che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Busto Arsizio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa D.M. Palletts S.r.l. e inoltre, per quanto di competenza, al Comune di Gorla Maggiore ed agli Enti ed Organi tecnici territoriali competenti in materia ambientale.

IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)

Allegati:

- Allegato Tecnico EMISSIONI IDRICHE
- Allegato Tecnico GESTIONE RIFIUTI
- Allegato Tecnico EMISSIONI IN ATMOSFERA
- Tavola Unica - Planimetria lay-out macchinari - gestione rifiuti - schema smaltimento scarichi - febbraio 2016



Varese, 21/10/2016

Prot. n. 4551
Allegato Tecnico n. 53/2016

Oggetto: ALLEGATO TECNICO PER LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE DERIVANTI DALL'INSEDIAMENTO SITO IN GORLA MAGGIORE, VIA SABOTINO, 30, RILASCIATO ALLA DITTA "D.M. PALLETS S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN GORLA MAGGIORE, VIA SABOTINO, 30.

L'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE

PREMESSO CHE:

- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito lombarde sono state attribuite alle Province a far data dal 1° Gennaio 2011, che dovevano prevedere la costituzione di un'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito" entro il 1° luglio 2010;
- con delibera del Consiglio Provinciale PV 17 del 29/03/2011 è stata costituita l'azienda speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese" a cui sono state attribuite tutte le funzioni previste dalla sopracitata Legge Regionale;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del comune di Gorla Maggiore pervenuta in data 14/09/2015 allo scrivente Ufficio d'Ambito dal Sig. Michele Ferretti in qualità di legale rappresentante di "D.M. Pallets S.r.l.", con sede legale in Gorla Maggiore, via Sabotino, 30, (P.I.: 12012010158) tendente ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne derivanti dall'insediamento sito in Gorla Maggiore, via Sabotino, 30;

VISTE le seguenti norme:

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la parte terza;
- Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 8/11045 del 20 gennaio 2010;
- La Delibera della Giunta Provinciale n. 69 del 01/03/2011 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 07/03/2011 con la quale è stata approvata la modulistica e il calcolo degli oneri legati all'istruttoria delle pratiche secondo le indicazioni della d.d.g. regionale 1° febbraio 2011 n. 797;
- D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012.;
- Circolare Regionale 5 agosto 2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale.

CONSIDERATO che gli scarichi delle acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74 comma1 lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art.5 comma1 e il R.R. n. 3/2006, sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107 comma2 e 124 comma4 del citato D.Lgs. n. 152/2006.

ACCERTATO l'avvenuto versamento da parte dell'istante degli oneri di istruttoria, come richiesto dalla d.d.g. 1* febbraio 2011 n. 797 quale condizione di procedibilità della domanda il giorno 18/03/2016 pari a 150,00 euro;

DATO ATTO che la fognatura comunale che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Olgiate Olona in gestione alla "Società per la Tutela Ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.a.";

ACQUISITO il parere favorevole, per quanto di competenza, allo scarico in fognatura comunale, rilasciato dal Comune di Gorla Maggiore a "D.M. Pallets S.r.l." in data 26/05/2015 prot. 4162;

ACQUISITO il parere favorevole dalla società "Società per la Tutela Ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.a." gestore dell'impianto di depurazione di Olgiate Olona, prot. n.19 del 12/01/2016 e pervenuto il 14/01/2016 al n.132;

PRESO ATTO che l'azienda dichiara che nello stabilimento non si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze (di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5, parte III, al d.lgs. n. 152/06) e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 d.lgs. 152/06 comma 2)

RITENUTO pertanto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento e

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a D.M. Pallets S.r.l., (P.I. 12012010158), con sede legale in Gorla Maggiore, via Sabotino, 30, nella persona legale rappresentante *pro-tempore*, Sig.Michele Ferretti a scaricare nel collettore comunale, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti dall'insediamento sito in Gorla Maggiore, via via Sabotino, 30;

AVVERTE

- che la non osservanza delle prescrizioni riportate nell'Allegato A comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative in vigore;
- che in caso di cambio della denominazione e/o ragione sociale o del titolare/legale rappresentante dello scarico dovrà essere richiesta voltura dell' Autorizzazione Unica Ambientale;
- che l'Autorizzazione Unica Ambientale potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nell'Allegato A, in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente, qualora i controlli evidenziano una situazione difforme da quella descritta nell'istanza presentata, per necessità legate al servizio idrico o di natura tecnica e in tutti gli altri casi previsti dalla legge;
- che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione unica ambientale, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito, ed al gestore dell'impianto di depurazione oltre che alla Provincia di Varese;
- che per tutto quanto non espressamente previsto nell'Allegato A troveranno applicazione le norme in vigore;
- che saranno fatti salvi gli eventuali provvedimenti che il Sindaco di Gorla Maggiore vorrà adottare quale Autorità Sanitaria Locale;
- che sono fatte salve le competenze spettanti ad altri Enti in materia di tutela dell'ambiente;

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Dott.ssa Carla Arioli – DIRETTORE UFFICIO D'AMBITO VARESE

Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128
telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204
e-mail segreteria.ato@provincia.va.it
P.E.C. uffitetodambitovarese@legalmail.it

ALLEGATO A

Sezione A – Autorizzazione agli scarichi idrici (art. 124 D.lgs. 152/2006)

1. Descrizione insediamento

L'azienda "D.M. Pallets S.r.l." svolge l'attività di "Fabbricazione di imballaggi in legno", con codice ATECO 2007: 16.24.00;

Il lotto presenta una superficie complessiva di circa 4.848 mq di cui 903 mq sono superfici coperte e delle restanti scoperte 2.825 mq sono impermeabili e scolanti ai sensi del RR4/2008 art.3 comma 1 lettera a e b, 1.120 mq sono aree a verde.

2. Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

Acque reflue domestiche: dall'insediamento decadono acque reflue di natura domestica provenienti dai servizi igienici, vengono recapitati in pubblica fognatura previo pozzetto di ispezione e vasca Imhoff.

Acque di dilavamento meteoriche: le acque meteoriche di dilavamento del piazzale sono convogliate ad un disoleatore e successivamente in pozzetto di separazione dalle acque di prima pioggia. Le acque di prima pioggia vengono scaricate in pubblica fognatura, mentre le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche provenienti dalle coperture sono recapitate in pozzo perdente.

3. Analisi tecnica delle modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

L'azienda, come dichiarato, rientra nell'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia, conformemente alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006, per cui separa acque meteoriche di dilavamento delle aree adibite a deposito e a viabilità dai rifiuti non pericolosi di legno e le recapita in pubblica fognatura.

- **Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne – Impianto di trattamento**

L'impianto di trattamento è costituito da un disoleatore che tratta le acque del piazzale e da un pozzetto di separazione. Le acque di prima pioggia sono convogliate alla pubblica fognatura.

4. Descrizione punti di scarico e punti di campionamento

Nell'area è presente un punto di allaccio alla fognatura comunale avente le seguenti caratteristiche:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio	Coordinate UTM 32 WGS 84		CODICE SCARICO RIAL
				X	Y	
51	- acque reflue domestiche - acque di prima pioggia	Discontinua/ occasionale	fognatura nero	492.268	5.057.614	012078R079S001T

5. Prescrizioni


Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. gli scarichi in fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.L.gs 152/2006, nonché effettuati nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e, relativamente alle acque di prima pioggia, nel rispetto del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
2. i limiti di accettabilità non dovranno essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. il quantitativo di reflui ammesso allo scarico annualmente non dovrà discostarsi in maniera sostanziale da quanto dichiarato in domanda;
4. siano mantenuti efficienti ed accessibili i punti assunti per il campionamento e la misurazione degli scarichi (Art. 101 del D.L.gs 152/06) e se non presenti dovranno essere realizzati;
5. i manufatti dovranno essere regolarmente controllati e bonificati a cura di ditta specializzata. I relativi certificati di smaltimento dovranno essere conservati e messi a disposizione degli enti preposti alle eventuali ispezioni;
6. dovrà essere tenuto un registro di manutenzione in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti. Tale documento dovrà essere tenuto a disposizione dei tecnici preposti alle eventuali ispezioni;
7. dovranno essere effettuate con periodicità annuale ed inviate allo scrivente Ufficio d'Ambito, al Comune di Gorla Maggiore e alla "Società per la Tutela Ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.a.", che gestisce il depuratore di Olgiate Olona, entro 30 gg dal ricevimento degli esiti, analisi chimico-fisiche delle acque reflue di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, relativamente ai parametri:
 - pH
 - COD
 - BOD₅
 - COD a pH 7
 - solidi sospesi totali
 - azoto ammoniacale, azoto totale
 - idrocarburi totali
 - tensioattivi totalie qualunque altro parametro, tra quelli elencati nella Tab. 5 dell'Allegato 5 del D.L.gs 152/06, che per qualunque motivo, in funzione del ciclo produttivo e delle materie prime utilizzate, potrebbe essere presente nello scarico.
Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.
Le analisi dovranno essere svolte da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti e/o certificato ISO 9001; i referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dei tecnici nel caso di ispezione;
8. Il sistema di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 4;
9. entro 3 (tre) mesi dalla notifica della presente autorizzazione dovrà essere installato sulla linea delle acque reflue di prima pioggia, a monte dalla commistione con qualunque altra linea

fognaria, un misuratore di portata o, in alternativa, dovrà essere individuata una oggettiva metodologia di calcolo per la quantificazione dei volumi scaricati in fognatura nera ai fini tariffari. L'ottemperamento della prescrizione dovrà essere prontamente comunicata all'Autorità competente;


10. entro 3 (tre) mesi dalla notifica della presente autorizzazione dovrà essere realizzato, prima dell'immissione in fognatura comunale, sulla linea di acque di prima pioggia, un pozzetto di ispezione e campionamento. L'ottemperamento della prescrizione dovrà essere prontamente comunicata all'Autorità competente.
11. entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere comunicata, in autocertificazione, al Comune di Gorla Maggiore e alla Società per la Tutela Ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.a. la quantità/qualità delle acque reflue scaricate nel corso dell'anno solare precedente;
12. è vietato lo scarico di sostanze tossiche o venefiche che possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e/o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recipiente finale o all'impianto di depurazione centralizzato, come: benzina, benzene, nafta, olio, qualsiasi altro liquido, solido o gas infiammabile o esplosivo;
13. dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ente, all'A.R.P.A., al Comune di Gorla Maggiore e alla Società per la Tutela Ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.a. gestore dell'impianto di depurazione, di Olgiate Olona, qualsiasi evento che comporti significative alterazioni del regime di scarico, con particolare riguardo alle sue caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche e che possa determinare, per tale motivo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (anomalie nel funzionamento dell'impianto di trattamento e/o nel ciclo di produzione, scarichi anomali immessi nella pubblica fognatura in conseguenza degli eventi citati, ecc.);
14. dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o in caso di trasferimento dello stesso;
15. qualsiasi modifica della ragione sociale, della tipologia di produzione, della rete di fognatura, della destinazione d'uso, del titolare dello scarico, dei quantitativi scaricati superiore al 20% di quelli autorizzati dovrà essere comunicata al Comune, all'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese ed alla Società gestore dell'impianto di depurazione;
16. dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata a questo Ente, qualsiasi modifica della rete di fognatura e l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, in quanto sarà valutata la necessità di rilasciare nuova autorizzazione;
17. che lo scrivente Ufficio d'Ambito e il gestore dell'impianto di depurazione sono autorizzati, ai sensi di legge e per quanto di competenza, ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o regolamentari, della normativa in vigore e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Dott.ssa Carla Arioli –DIRETTORE UFFICIO D'AMBITO VARESE



AREA DESCRIZIONE	NO	MC	RM	CALCOLO
1	1	100	100	10000
2	1	100	100	10000
3	1	100	100	10000
4	1	100	100	10000
5	1	100	100	10000
6	1	100	100	10000
7	1	100	100	10000
8	1	100	100	10000
9	1	100	100	10000
10	1	100	100	10000
11	1	100	100	10000
12	1	100	100	10000
13	1	100	100	10000
14	1	100	100	10000
15	1	100	100	10000
16	1	100	100	10000
17	1	100	100	10000
18	1	100	100	10000
19	1	100	100	10000
20	1	100	100	10000

Legend and notes for the floor plan. It includes a list of symbols and their corresponding descriptions, such as 'MUR' for wall, 'PORTA' for door, and 'FINESTRA' for window. There is also a section for 'SINTESI' (summary) with a list of items.



Project information section. It includes the title 'LAVORAZIONE PER...', the name of the architect or engineer, and the date. The logo for 'unica' is also present. There is a section for 'SINTESI' (summary) with a list of items.

Allegato Tecnico ATO "Emissioni idriche"

Io sottoscritto, Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di n. 7 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 18.05.2017




IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)

ALLEGATO TECNICO

all'atto n. 1068 del 18/05/2017 composto da n. 8 pagine


**GESTIONE RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/2006)**

Ragione Sociale	D.M. Pallette S.r.l.
C.F./P.IVA	12012010158
Indirizzo sede legale	Gorla Maggiore (VA) - Via Sabotino n. 30
Indirizzo impianto	Gorla Maggiore (VA) - Via Sabotino n. 30
Attività	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni (All. C, Parte Quarta, d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi - Recupero (R3) di rifiuti non pericolosi
Legale rappresentante	Ferretti Michele
Direttore Tecnico	Ferretti Michele

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1 l'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie totale di circa mq 4.847,88 di cui mq 902,63 coperta ed interessa il mappale n. 5111 del foglio catastale n. 901 della Sezione Censuaria del Comune di Gorla Maggiore. Dal certificato rilasciato dal Comune di Gorla Maggiore in data 23.05.2016 risulta che l'area interessata dall'impianto ricade in zona "B0 - produttivo di completamento e ristrutturazione" e la stessa ricade in parte nella Fascia Tampono di Primo Livello (art. 75 delle N.d.A. del P.T.C.P.); è inoltre compresa in classe di fattibilità geologica 2 ed in zona di rischio sismico Z4a. In merito si rileva che relativamente alle suddette limitazioni, il Comune di Gorla Maggiore, con nota del 25.02.2016, prot. n. 2131, ha certificato che le stesse non ostano alla prosecuzione dell'attività già esistente (raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali non pericolosi di legno), operativa, autorizzata ed in assenza di richieste di nuove costruzioni edili. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato, né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi; non sono pertanto applicabili i criteri localizzativi attualmente stabiliti dalla Regione Lombardia dal Capitolo 14 della Parte Prima dell'Allegato alla d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014. La costruzione del fabbricato è stata autorizzata dal Comune di Gorla Maggiore mediante PdC n. 63/2007 del 19.11.2007 e PdC in variante n. 61/2008 del 30.10.2008; la Società ha presentato al Comune in data 19.11.2008, richiesta di certificato di agibilità dello stabile. L'Impresa risulta essere proprietaria dell'area destinata all'attività di recupero rifiuti;
- 1.2 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- 1.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- 1.2.2 recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;
- 1.3 il volume massimo autorizzato di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi in stoccaggio provvisorio (messa in riserva - R13) è di 233 mc;
- 1.4 il quantitativo massimo annuo autorizzato di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi da sottoporre a recupero (R3) è di 2.900 tonnellate, per un quantitativo giornaliero massimo di 9,5 tonnellate;
- 1.5 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- 1.5.1 Settore A (sup. mq 58,25), destinato alle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nella tipologia 9.1 da sottoporre alle operazioni di recupero (R3)

presso l'impianto;

- 1.5.2 Settore B (sup. mq 126,90), interno al capannone destinato alle operazioni di recupero (R3);
- 1.5.3 Settore C (sup. mq 35,65), esterno al capannone destinato al deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalle operazioni di recupero (sovvalli);
- 1.5.4 Settore C1 (sup. mq 21), esterno al capannone destinato al deposito temporaneo, in container scarrabile coperto da telo, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di recupero (sovvalli);
- 1.5.5 Settore D (sup. mq 665,04), destinato allo stoccaggio dei prodotti e/o materie prime secondarie (bancali rigenerati) derivanti dalle operazioni di recupero effettuate presso l'impianto;
- 1.5.6 Settore E (sup. mq 527,82), destinato al deposito dei bancali nuovi non rifiuti e/o semilavorati per la costruzione di bancali;

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

- 2.1 l'impresa è iscritta, fino a formale cancellazione, al n. VA/156 del Registro provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sotto riportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101 - 030105 030199 - 150103 170201 - 191207 200138 - 200301	R13 - R3	233	2.900	9.500

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato nella tabella è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annuo (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto. Nel caso in cui la messa in riserva (R13) autorizzata sia al servizio dell'operazione di effettivo recupero (Rx), il volume (mc) indicato nella tabella è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume (t/a e mc/a) indicata deve intendersi quella massima annuale trattabile presso l'insediamento.

- 2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 9.1

2.2.1.1 **Attività di recupero [9.1.3]:** messa in riserva di rifiuti di legno [R13], cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle operazioni di recupero [R3].

Il ciclo di recupero [R3] dei rifiuti identificati nella tipologia 9.1 è così articolato: dopo l'accettazione, viene effettuata la suddivisione manuale del materiale da riparare e dei bancali integri, asportazione delle parti rotte, sostituzione delle stesse mediante liste di legno vergine, assemblaggio mediante chiodi o graffe, confinamento delle parti rotte nell'apposito cassone.

I manufatti, prodotti usualmente commercializzati, vengono depositati nelle aree "1" e "2";

2.2.1.2 **Caratteristiche delle materie prime ottenute [9.1.4]:** dal ciclo di recupero di cui al precedente punto 2.2.1.1 si ottengono manufatti a base legno nelle forme usualmente commercializzate;

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- 3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Varese, i diritti di iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che effettuano

l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione entro il suddetto termine comporterà che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata. Al riguardo la Provincia di Varese, procederà a comunicare la sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro provinciale;

- 3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3.3 fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto 3.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati dal provvedimento autorizzativo (A.U.A.) e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nel presente Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 3.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del d.m. 5.02.1998, il gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante l'acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica di classificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ricomprendente altresì, qualora individuati dal punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al suddetto decreto ministeriale, anche i relativi parametri. Le successive analisi, da effettuarsi a cura del produttore dei rifiuti, dovranno essere effettuate ogni ventiquattro (24) mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- 3.5 il titolare dell'impianto di recupero, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del d.m. 5.02.1998, è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal sopraccitato regolamento per la specifica attività svolta. Al riguardo il gestore dell'impianto dovrà eseguire analisi per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.6 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 3.7 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.8 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento punto 9.1.1 (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998;
- 3.9 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero di materia [R3] dei rifiuti non pericolosi, ivi

compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (m.p.s.), dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nell'elaborato grafico "Tavola Unica - Planimetria lay-out macchinari - gestione rifiuti - febbraio 2016";

- 3.10** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R3] presso il proprio sito entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06;
- 3.11** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.12** le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.13** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.14** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. *Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;*
- 3.15** l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e più precisamente:
- 3.15.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a. adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b. adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento del reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c. idonea recinzione;
- 3.15.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve altresì essere distinto il settore di conferimento da quelli di messa in riserva;
- 3.15.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.15.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.15.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.15.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori

operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;

- 3.15.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.16** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.17** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.18** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva [R13] presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un (1) anno, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.19** le operazioni di recupero [R3] devono essere condotte nel rispetto di quanto stabilito dal punto **9.1.3 (Attività di recupero)** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998;
- 3.20** i materiali provenienti dalle operazioni di recupero [R3] cessano la qualifica di rifiuti qualora l'attività, i procedimenti ed i metodi di riciclaggio e di recupero di materia rispettino quanto stabilito ed individuato nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998 e garantiscano l'ottenimento di materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, individuate ai punti x.x.3 (*Attività di recupero*) e x.x.4 (*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*). In particolare, i prodotti ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal suddetto decreto ministeriale non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- 3.21** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (prodotti usualmente commercializzati), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.22** l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo, qualora esistenti, norme tecniche di settore per i prodotti usualmente commercializzati ottenuti dal recupero di rifiuti;
- 3.23** per le sostanze (prodotti usualmente commercializzati) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R3] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 3.24** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.25** i rifiuti in uscita dal centro, ivi compresi quelli decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o

smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 3.26 i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone, qualora mantenuti in funzione in posizione statica, devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati;
- 3.27 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.28 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.29 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.30 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.31 le emissioni generate dagli impianti di processo, previo eventuale trattamento in impianti di abbattimento, e/o quelle diffuse, devono essere regolarmente autorizzate, all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06;
- 3.32 le emissioni idriche, in atmosfera e sonore devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione Unica Ambientale e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
- 3.33 lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è consentito a condizione che l'Impresa operi nel rispetto dei seguenti adempimenti:
 - 3.33.1 tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;
 - 3.33.2 deve essere sempre garantita una distanza minima di 2 metri tra il fondo del pozzo perdente e il livello superiore della falda;
 - 3.33.3 i limiti di accettabilità degli scarichi dovranno essere rispettati ai pozzetti finali, posti subito a monte del punto di dispersione, gli stessi inoltre dovranno essere mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti;
 - 3.33.4 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del r.r. 4/2006, qualora dopo accertamento risulti che tali reflui siano contaminati dalle attività di cui al comma 2, lett. b), le stesse dovranno essere sottoposte alla medesima disciplina delle acque di prima pioggia, ovvero a separazione, raccolta, trattamento e scarico;
 - 3.33.5 con periodicità annuale, in concomitanza di evento meteorico che comporta l'attivazione dello scarico negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere eseguite analisi sulle acque al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dalla Tabella 4 dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del d.lgs. 152/06 ed ai sensi dell'art. 101 del d.lgs.

152/06 i limiti tabellari non potranno essere conseguiti mediante diluizione;

Il prelievo, da effettuarsi in corrispondenza del pozzetto di prelievo situato a monte dello scarico delle acque di seconda pioggia, e l'analisi dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 o certificato ISO 9001. Le analisi chimico-fisiche dovranno ricercare i seguenti parametri:

- PH
- COD
- BOD5
- COD a PH 7
- Solidi sospesi totali
- Azoto ammoniacale, azoto totale
- Idrocarburi totali
- Tensioattivi totali.

Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora, la data di effettuazione dell'analisi, le risultanze delle stesse ed corrispondenti i limiti di riferimento stabiliti dalla normativa, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita la verifica analitica.

I certificati di analisi dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione delle Autorità di controllo in caso d'ispezione e trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese;

- 3.33.6** qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
- 3.33.7** qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico o l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, nonché della destinazione d'uso e/o della titolarità dello scarico, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Varese e comunicata al Comune di Gorla Maggiore, mediante le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. 59/2010;
- 3.34** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità/non pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.35** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.36** deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 3.36.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. n. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 3.36.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 3.36.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08, in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate;
- 3.37** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;

- 3.38 l'impianto e/o l'attività rientrano tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi; pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.39 la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Sumirago, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 3.40 in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Varese la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.41 in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.42 in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione costitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.43 ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia di Varese, al Comune di Gorla Maggiore ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

ALLEGATO TECNICO

all'atto n. 1068 del 18/05/2017 composto da n. 7 pagine

EMISSIONI IN ATMOSFERA

IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Ragione Sociale	D.M. Palletts S.r.l.
Indirizzo sede legale	Gorla Maggiore (VA) - Via Sabotino n. 30
Indirizzo insediamento produttivo	Gorla Maggiore (VA) - Via Sabotino n. 30
Settore di appartenenza	Industria
Settore produttivo	Attività manifatturiere
Codice ISTAT	16.24.00
Attività specifica	Costruzione, assemblaggio, manutenzione e riparazione di imballaggi in genere
Certificazione ambientale	nessuna

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

L'azienda produce bancali nuovi, assemblando semilavorati in legno, e recupera e ripara bancali in legno usati, avviando quelli inutilizzabili a recupero finale presso aziende terze.

 - Consumi materie prime

ALLEGATO 5 - PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO			
Materie prime	Già utilizzata	Quantità (kg/anno)	
		Attuale	Prevista
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Legno vergine *	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	65.000	65.000
<input type="checkbox"/> 2. Materiali compositi (pannello di tipo truciolare, compensato, nobilitato ecc.) *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Collanti vinilici, comunque non a base COV *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Solventi organici impiegati esclusivamente per la pulizia delle attrezzature	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua * kg 65.000			
* Concorrono al limite di 700 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.			

 - Fasi lavorative, emissioni e sistemi di contenimento

ALLEGATO 6 - PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO					
Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input checked="" type="checkbox"/> A.1. Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura ed operazioni assimilabili) su legno vergine	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E1	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI Sigla D.MF.01
<input type="checkbox"/> A.2. Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura ed operazioni assimilabili) su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	---	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla

ALLEGATO 6 - PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO					
Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> B.1. Lavorazioni di levigatura di legno vergine	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	---	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> B.2. Lavorazioni di levigatura di semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	---	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> C. Assemblaggio con utilizzo di sostanze collanti di tipo vinilico/senza solventi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	---	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input checked="" type="checkbox"/> D.1. Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche su legno vergine	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E1	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI Sigla D.MF.01
<input checked="" type="checkbox"/> D.2. Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E1	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI Sigla D.MF.01

SCHEDA 1
EMISSIONE E1

PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO
ATTIVITÀ IN DEROGA: ALLEGATO N. 6

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.

2. FASI LAVORATIVE

A. Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura ed operazioni assimilabili):

A.1 su legno vergine

A.2 su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili

B. Lavorazioni di levigatura

B.1 di legno vergine

B.2 di semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili

C. Assemblaggio con utilizzo di sostanze collanti di tipo vinilico/senza solventi

D. Operazioni accessorie di:

D.1 su legno vergine

D.2 su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili

3. MATERIE PRIME

1. Legno vergine

2. Materiali compositi (pannello di tipo truciolare, compensato, nobilitato ecc.)

3. Collanti vinilici, comunque non a base COV

4. Solventi organici impiegati esclusivamente per la pulizia delle attrezzature

Concorrono al limite di 700 t/anno le materie prime di cui ai punti 1., 2., 3..

4. SOSTANZE INQUINANTI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limite (mg/Nm ³)	Tipologia impianto abbattimento		Note
A.1, B.1, D.1	Polveri	10	D.MF.01	D.MF.02	4)
A.1, B.1, D.1	Polveri ^(*)	5	D.MF.01	D.MF.02	4)
A.2, B.2, D.2	Polveri ^(**)	3	D.MF.01	D.MF.02	4)
C	COV	V. note	--		1), 2)

^(*) polveri derivanti dalle essenze di legno riportate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella tabella sotto riportata (D.Lgs. 66/00, come sostituito dal D.Lgs. 61/06).

^(**) polveri derivanti da operazioni su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilati.

	Genere e Specie	Nome Comune Italiano
Essenze legni dolci	<i>Abies</i>	Abete
	<i>Chamaecyparis</i>	Cipresso-Cedro
	<i>Cupressus</i>	Cipresso
	<i>Larix</i>	Larice
	<i>Picea</i>	Peccio- Abete
	<i>Pinus</i>	Pino
	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Abete di Douglas
	<i>Sequoia sempervirens</i>	Sequoia gigante
	<i>Thuja</i>	Tuia - Cipresacea
	<i>Tsuga</i>	Tsuga - Pinacea

Essenze dure forti	<i>Acer</i>	Acero
	<i>Alnus</i>	Olmo
	<i>Betula</i>	Betulla
	<i>Carya</i>	Noce americano o Noce Hickory
	<i>Carpinus</i>	Carpino o Faggio bianco
	<i>Castanea</i>	Castagno
	<i>Fagus</i>	Faggio
	<i>Fraxinus</i>	Frassino
	<i>Juglans</i>	Noce
	<i>Platanus</i>	Platano americano
Essenze dure forti	<i>Populus</i>	Pioppo
	<i>Prunus</i>	Ciliegio
	<i>Salix</i>	Salice
	<i>Quercus</i>	Quercia
	<i>Tilia</i>	Tiglio
	<i>Ulmus</i>	Olmo
Essenze legni duri tropicali	<i>Agathis australis</i>	Pino kauri
	<i>Chlorophora excelsa</i>	Iroko
	<i>Dacrydium cupressinum</i>	Pino rosso
	<i>Dalbergia</i>	Palissandro
	<i>Dalbergia nigra</i>	Palissandro brasiliano
	<i>Diospyros</i>	Ebano
	<i>Khaya</i>	Mogano Africano
	<i>Mansonia</i>	Mansonia
	<i>Ochroma</i>	Balsa
	<i>Palaquium hexandrum</i>	Nyctoh
	<i>Pericopsis elata</i>	Afrormosia
	<i>Shorea</i>	Meranti
	<i>Tectona grandis</i>	Teak
	<i>Terminalla superba</i>	Limba
<i>Triplachiton scleroxylon</i>	Obeche	

Note

- 1) Non sono imposti limiti alle emissioni di COV derivanti da incollaggio in quanto eseguite con utilizzo di colle di tipo vinilico/senza solventi; in caso di utilizzo di colle con solvente occorre presentare istanza di adesione anche all'Allegato Tecnico n. 15.
- 2) Non sono imposti limiti di emissione di COV derivanti dalle operazioni di pulizia delle attrezzature, data la saltuariet  delle stesse ed i ridotti quantitativi di solventi impiegati.
- 3) Alcune essenze di legno, descritte nella tabella soprastante, sono caratterizzate da frasi di rischio elencate tra quelle escluse dal campo di applicazione delle attivit  in deroga (R46, R46, R49, R60, R61, R68): solo per la presente attivit  viene applicata una deroga, e permesso l'utilizzo di tali materie prime.
- 4) L'impianto/sistema di abbattimento dovr  obbligatoriamente essere:
 - 4.1) installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 - 4.2) individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 - 4.3) conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552 del 30.05.2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

5. SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)

6. SOGLIA MASSIMA

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 18 t/anno, la Ditta   esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9. e 10. del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

SCHEDA 2**PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, comma 14, e 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1 I idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
 - 3.2 Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,*L'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto (8) ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.*

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - 5.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
 - 5.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

- 5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'Indicazione dell'autore dell'intervento.
- Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno quindici (15) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre (3) mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommarariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di venti (20) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

in caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla D.G.R. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici entro novanta (90) giorni dalla data di efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici entro novanta (90) giorni dalla data di efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro novanta (90) giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di venti (20) giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
- Il ciclo di campionamento deve:
- 9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di dieci (10) giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;
- 9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle


caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro sessanta (60) giorni dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.



Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
 - 16.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - 16.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - 16.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
 - 16.4 I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h o in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3 o in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in °C,nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



NO.	DESCRIZIONE	Q.M.	Q.C.	Q.T.	Q.V.	Q.S.
1	Struttura esistente	4.8	18	1	1	1
2	Struttura nuova	1.8	1	1	1	1
3	Struttura in demolizione	1.8	1	1	1	1
4	Struttura in progetto	1.8	1	1	1	1
5	Struttura in cantiere	1.8	1	1	1	1
6	Struttura in attesa	1.8	1	1	1	1

NO.	DESCRIZIONE	Q.M.	Q.C.	Q.T.	Q.V.	Q.S.
1	Struttura esistente	4.8	18	1	1	1
2	Struttura nuova	1.8	1	1	1	1
3	Struttura in demolizione	1.8	1	1	1	1
4	Struttura in progetto	1.8	1	1	1	1
5	Struttura in cantiere	1.8	1	1	1	1
6	Struttura in attesa	1.8	1	1	1	1



OGGETTO: FABBRICO PORDO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL FABBRICO PORDO
 - LAVORI DI SCARICO E SVALIMENTO ACQUE
 - LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI

UFFICIO

2018

EU PROGETTI

ING. GIULIO P. ...

Tavola Unica - Planimetria lay-out macchinari - gestione rifiuti - schema smaltimento scarichi - febbraio 2016

Io sottoscritto, Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di n. 2 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 18.05.2017



IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)



Autorizzazione n. 106B del 18.05.2017

Io sottoscritta Maria Grazia Pirocca, Responsabile del Settore Amministrativo dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, dichiaro, ai sensi dell'articolo 22 - comma 2 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che il presente atto, che consta di n. 37 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
(Rag. Maria Grazia Pirocca)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Varese, 24.05.2017



Da: <protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it>
A: <dmpallets@pec.dmpallets.it>; <protocollo.gorlamaggiore@legalmail.it>
Data invio: giovedì 1 giugno 2017 16.24
Allega: DatiProtocollazione.xml; Trasmissione autorizzazione AUA a D.M. Pallets S.r.l.pdf.p7m; Atto n. 1068_DM_pallets.pdf; Lettera trasmissione al Suap stamped.pdf
Oggetto: ProL.N.0051395/2017 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013.

From: <mailto:posta-certificata@legalmail.it>

Sent: Thursday, June 01, 2017 4:24 PM

To: dmpallets@pec.dmpallets.it ; protocollo.gorlamaggiore@legalmail.it

Subject: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0051395/2017 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/06/2017 alle ore 16:24:34 (+0200) il messaggio "Prot.N.0051395/2017 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013." è stato inviato da "protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it" indirizzato a:

dmpallets@pec.dmpallets.it

protocollo.gorlamaggiore@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BEA500EA.0108EF86.640B33A1.2583A035.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 01/06/2017 at 16:24:34 (+0200) the message "Prot.N.0051395/2017 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013." was sent by "protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it" and addressed to:

dmpallets@pec.dmpallets.it

protocollo.gorlamaggiore@legalmail.it

The original message is attached.

Message ID: BEA500EA.0108EF86.640B33A1.2583A035.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission